

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	111
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Lega</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	119
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	101
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPP0 ». Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, in sostituzione della relatrice, onorevole Businarolo, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento e che il relatore, onorevole Cataldi, ha anticipato la proposta di parere per le vie brevi a tutti i commissari (*vedi allegato 1*).

Ingrid BISA (LEGA), avendo avuto modo di valutare il contenuto della proposta di parere del relatore, che come detto dal presidente è stata anticipata ai membri della Commissione, interviene per svolgere alcune considerazioni. Rileva preliminarmente, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che le norme introdotte dal provvedimento in esame paiono intervenire in linea generale ad agevolare l'attività giudiziaria, citando in particolare il ricorso al processo telematico e alle udienze da remoto nonché lo snellimento delle procedure fallimentari. Esprime tuttavia la propria perplessità con riguardo alla modalità con cui tali norme vengono introdotte nel nostro ordinamento e alle difficoltà che ne deriveranno in fase applicativa. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricollegarsi alle considerazioni testè svolte dalla collega

Bisa, ritenendo che la proposta di parere possa considerarsi sufficientemente esaustiva con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, sottopone tuttavia all'attenzione del relatore il contenuto del parere del Comitato per la legislazione che, con riguardo ai commi 1-*bis* ed 1-*ter* dell'articolo 3 del provvedimento in materia di concordati preventivi, evidenzia l'opportunità di chiarire se le novelle introdotte si applichino anche ai concordati preventivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Nel riconoscere che, come rilevato dal relatore, la disposizione opportunamente introdotta dal Senato va nella direzione di favorire le imprese in difficoltà, ritiene tuttavia che l'osservazione del Comitato per la legislazione debba essere contenuta anche nella proposta di parere, al fine di facilitare l'applicazione della norma, chiarendo la volontà del Parlamento in merito.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che interviene in diversi ambiti in un'ottica di snellimento delle procedure, con significative ricadute per l'economia, con riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi fa presente che si tratta di questioni interpretative di cui non può farsi carico. Pertanto nel ritenere che nel suo complesso il provvedimento meriti una valutazione positiva, sottolineando con particolare favore la misura introdotta con riguardo alla partecipazione in videoconferenza alle assemblee condominiali, conferma la propria proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere l'opinione favorevole sulla disposizione relativa alle assemblee condominiali, introdotta dal Senato, ritiene non accettabile la risposta del relatore con riguardo al rilievo avanzato dal Comitato per la legislazione. Ribadisce infatti la necessità che la questione venga posta all'attenzione della Commissione di merito e, di conseguenza, all'Assemblea, al fine di promuovere la discussione sul tema e di pervenire ad un

chiarimento circa la volontà del legislatore, che sia di supporto all'attività interpretativa e applicativa di avvocati e giudici.

Ingrid BISA (LEGA), ad integrazione del suo precedente intervento, nel quale aveva fatto un riferimento generico alle modalità di introduzione delle nuove disposizioni nel nostro ordinamento, nel sottolineare l'incisività delle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene non irrilevante che il legislatore chiarisca la propria volontà, al fine di fugare eventuali dubbi in sede di giudizio, evitando difformi interpretazioni da parte dei diversi giudici fallimentari. Nel sottolineare pertanto l'esigenza di integrare la proposta di parere, chiede al sottosegretario Giorgis se possa fornire indicazioni circa l'intendimento del Governo in merito, nel caso in cui il relatore non sia in grado di assumersi la responsabilità di una decisione.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nel comprendere le esigenze di dare soluzione al problema posto dalle colleghe, evidenzia di aver ricevuto, in qualità di relatore, moltissime sollecitazioni con riguardo a questioni poste inevitabilmente dall'effettiva applicazione delle diverse norme del provvedimento, in ragione della loro natura generale e astratta. Ritiene però che le questioni applicative non debbano essere affrontate nel parere.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) protesta, ritenendo inaccettabile la risposta del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita la collega Bartolozzi a non interrompere il relatore.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, sottolinea l'opportunità di non esprimere all'interno della proposta di parere una propria interpretazione della questione posta dalla collega Bartolozzi, analogamente a quanto fatto anche con riguardo ad altre disposizioni del decreto. Pertanto, nel ritenere che le norme contenute nel provvedimento in esame siano ben scritte, fa pre-

sente che la loro interpretazione compete alla magistratura.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare il proprio rispetto per il lavoro di tutti, evidenziando come non sia in questione, diversamente da quanto dichiarato dal relatore, l'ermeneutica applicativa di competenza della magistratura, ribadisce invece la necessità che il legislatore chiarisca la propria volontà.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la considerazione della collega Bartolozzi non sia banale e meriti quindi il necessario approfondimento.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentirgli di valutare con attenzione la questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di riprendere l'esame del provvedimento dopo aver concluso l'esame del decreto-legge n. 130 del 2020, in modo da dare tempo al relatore, onorevole Cataldi, di approfondire le questioni sorte dal dibattito.

La Commissione consente.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, come stabilito in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere presentata ieri dal relatore, onorevole Bordo. Avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere dal gruppo della Lega (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel fare presente che la proposta di parere del relatore non può essere accolta dal gruppo di Forza Italia, ricorda di aver posto nelle sedute precedenti alcune questioni attinenti all'organizzazione degli uffici con particolare riguardo alla disposizione del provvedimento che prevede la composizione collegiale per i giudizi sulle controversie in materia di protezione internazionale. Rammenta a tale proposito che la Commissione ha acquisito sull'argomento il contributo del presidente del Tribunale di Venezia che ha evidenziato l'ulteriore aggravio comportato dalla citata disposizione per strutture già oberate da uno straordinario carico di lavoro. Nell'evidenziare pertanto che si metteranno a rischio anche i risultati ottenuti negli ultimi anni sul versante dello smaltimento dell'arretrato, sottolinea la propria insoddisfazione per il fatto che il relatore, pur avendo posto la questione tra le premesse della proposta di parere, non l'abbia poi tradotta in una osservazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

Giuseppina BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver saputo soltanto in questo momento della presentazione da parte del gruppo della Lega di una proposta alternativa di parere, che non le è stato possibile valutare nei contenuti. Nel precisare altresì di aver pre-

disposto un'articolata serie di osservazioni alla proposta del relatore, di cui i colleghi non hanno contezza, chiede che la votazione prevista per la seduta odierna venga rinviata, anche in considerazione del tempo a disposizione, visto che la Commissione di merito sta esaminando i primi emendamenti all'articolo 1. Ritiene infatti indispensabile che tutti vengano messi nelle condizioni di valutare con attenzione i rilievi avanzati al provvedimento e alla proposta di parere del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che sia data la possibilità di illustrare le posizioni alternative sul provvedimento in esame, tanto più considerato che la votazione sulla proposta alternativa di parere della Lega risulterebbe preclusa dall'approvazione della proposta di parere del relatore.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che sull'applicazione Geocom non risulta depositata la proposta alternativa di parere presentata dalla collega Bartolozzi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che la collega Bartolozzi ha predisposto osservazioni riferite alla proposta di parere del relatore e non ha presentato alcuna proposta alternativa di parere.

Roberto TURRI (LEGA), indipendentemente dalla natura del documento presentato dalla collega Bartolozzi, sottolinea l'esigenza che il suo contenuto venga messo a disposizione di tutti i gruppi.

Michele BORDO (PD), *relatore*, invitando i colleghi a non perdere tempo, fa presente che, essendo il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione da diverse settimane, le eventuali osservazioni in merito ad esso avrebbero potuto essere avanzate già da tempo, precisando che la proposta alternativa di parere della Lega è disponibile sull'applicazione GeoCom. Nel fare altresì presente, a tale proposito, che la sede attuale è quella idonea ad illustrare i contenuti della pro-

posta alternativa di parere e a svolgere le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere da lui predisposta, precisa che le osservazioni della collega Bartolozzi, volte ad introdurre integrazioni alla proposta di parere, sono state da lui prese in considerazione con grande attenzione. Evidenzia peraltro come non costituisca uno scandalo il fatto che la collega Bartolozzi esprima con riguardo ai contenuti del provvedimento una posizione diversa dalla maggioranza e dal relatore. Fatte tali considerazioni, ritiene che vi siano tutte le condizioni per procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che, come già chiarito dal relatore, la proposta alternativa di parere della Lega è stata pubblicata sull'applicazione GeoCom e tempestivamente messa a disposizione dei colleghi. Pertanto, fa presente che dopo gli interventi dei deputati che vorranno illustrare le proprie posizioni, si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore, che, se accolta, precluderà la votazione della proposta alternativa di parere. Fa altresì presente che le osservazioni della collega Bartolozzi costituiscono contributi di riflessione per il relatore, che valuterà se tenerne conto o meno e che, se lo riterrà, potrà intervenire per motivare le proprie decisioni in merito.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ritenere che le osservazioni della collega Bartolozzi non possano costituire un atto riservato tra il relatore e la stessa, ribadisce l'esigenza che anche tale contributo venga messo a disposizione di tutti i colleghi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che le osservazioni dei colleghi sulla proposta di parere del relatore sono svolte con spirito costruttivo, ritenendo che non possano essere strumentalmente utilizzate per creare difficoltà nell'andamento della seduta. Pertanto nel sottolineare che la collega Bartolozzi avrebbe potuto trasmettere le proprie osservazioni a tutti i colleghi, ribadisce comunque la possibilità per la

deputata di illustrare i propri rilievi e di chiedere conto al relatore del loro mancato accoglimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver richiesto in una precedente seduta al presidente di prevedere tempi distinti per la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore e per la formulazione di eventuali rilievi da parte dei commissari, una volta valutato il contenuto. Rammenta altresì che in quell'occasione il presidente aveva fatto presente la possibilità di predisporre osservazioni anche in assenza di un termine prefissato. Tiene inoltre a far presente che le sue osservazioni, lungi dall'aver una funzione dilatoria, sono volte a fornire un utile contributo ad un dibattito serio, proficuo e costruttivo. Ribadisce pertanto la propria richiesta di rinviare la votazione della proposta di parere del relatore, ritenendola del tutto ragionevole ed evidenziando la volontà di far rimanere agli atti il contenuto delle proprie osservazioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita a proseguire i lavori con le eventuali dichiarazioni di voto.

Manfredi POTENTI (LEGA), nell'esprimere la propria soddisfazione per il fatto che il collega Zanettin, nel suo precedente intervento, ha sottolineato le difficoltà organizzative della macchina giudiziaria che rischia di essere ulteriormente oberata dalle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, esprime tuttavia la propria meraviglia per il fatto che non sia stato messo in evidenza il capovolgimento di visione determinato dal decreto-legge. Ritiene infatti che tale capovolgimento, che va in una direzione opposta rispetto a quella stabilita dal precedente legislatore, richiede una reazione significativa che vada oltre gli interventi di tenore tecnico giuridico. Come evidenziato nella proposta alternativa di parere della Lega, il provvedimento in esame demolisce i testi normativi che avevano tradotto in termini legislativi le esigenze legate alla gestione di una migrazione in-

controllata, di cui l'Italia è vittima colpevole anche a causa dei suoi rapporti internazionali. Con riguardo alla proposta di parere del relatore, ritiene evidente la volontà del Governo di riaprire un canale di comunicazione con il continente africano, garantendo ai comandanti delle navi la possibilità di condurre nei porti nazionali i migranti, anche in violazione di specifiche indicazioni, come maldestramente previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Fa presente che la quasi totalità dei migranti provengono dalla Libia, che versa in uno stato di grave difficoltà sociale a causa delle azioni deliberate di un gruppo di criminali che si fregiano di incarichi istituzionali, tenendo in scacco un intero continente, anche a seguito della vicenda del trattenimento dei pescatori italiani.

Nell'evidenziare che con le disposizioni contenute nel provvedimento si favoriscono le organizzazioni clandestine che sfruttano il fenomeno migratorio, ritiene che l'Italia dovrebbe invece, garantire anche in linea con la convenzione internazionale sul diritto del mare, il controllo dei propri porti sanzionando penalmente, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, chi utilizza i canali criminali. Nel ritenere che, a fronte della gravità dell'impianto del provvedimento, le questioni di dettaglio siano poco significative, esprime la convinzione che si fornisca, con il decreto-legge, una blanda risposta alle grandi esigenze della massa umana in movimento. Pertanto, nell'esprimere la ferma contrarietà della Lega, all'impostazione del Governo, ritiene opportuno rendere edotti il relatore e la maggioranza del pericolo rappresentato dal messaggio che verrà inviato, con l'approvazione del provvedimento in esame, agli sfruttatori del traffico di esseri umani. Ritiene da ultimo che l'impostazione voluta dalla maggioranza, finirà per delegittimare le esigenze di tutte le persone che entrano nel nostro Paese per chiamata diretta e che potrebbero veder sfumare la loro unica possibilità.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia il collega Potenti per la chiarezza espositiva del punto di vista del suo gruppo sulla materia oggetto del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il decreto-legge in discussione sia poco omogeneo in quanto prevede norme di natura penale, di natura amministrativa e norme che impattano sull'ordinamento penitenziario. A suo avviso tale eterogeneità mira a camuffare il reale scopo perseguito dal provvedimento, e cioè la legittimazione della presenza di chiunque è entrato, in qualsiasi maniera, nel territorio dello Stato. Sottolinea come l'articolo 1 del provvedimento preveda che non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione di una persona quando vi siano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. A suo avviso tale disposizione è di incerta attuazione essendo troppo vaga, così come ritiene non chiaramente comprensibile la fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e dell'effettivo inserimento sociale in Italia del clandestino. A suo avviso il Governo ha volutamente predisposto un provvedimento che contiene al suo interno parametri di impossibile accertamento oggettivo, proprio per nascondere il fine dello stesso. Per quanto attiene alla trasformazione degli illeciti amministrativi in illeciti penali, sottolinea come la sanzione amministrativa sia di immediata esecuzione, mentre la sanzione penale viene pagata al termine del processo, che mediamente dura tra i sei e i sette anni. Condivide quanto ricordato dal collega Zanettin in ordine ai « quattro gradi di giudizio » previsti dal provvedimento per gli immigrati, che renderanno più difficile la giustizia per gli italiani. Per quanto attiene inoltre all'intervento sull'articolo 391-bis del codice penale, volto a sanzionare chiunque agevoli il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario nelle comunicazioni con l'esterno maggiorandone la pena, si domanda quale tipo di deterrenza possa avere su un soggetto sottoposto a tale regime una maggiorazione di due anni. A suo avviso tale disposizione non fa che dimostrare che il Governo prende in giro i cittadini camuffando, tra disposizioni di secondaria importanza, come ad esempio il

divieto di frequentare locali, una sanatoria per i clandestini. Per quanto attiene alle modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali previste dall'articolo 13 del decreto-legge, non comprende le ragioni per le quali si sia voluta prevedere una proroga di due anni del mandato del collegio attualmente in carica. Sottolinea, infatti, che la maggioranza, avendo i numeri utili, avrebbe potuto tranquillamente confermare lo stesso. Concludendo, ritiene che approvando il provvedimento in esame la maggioranza farà un pessimo servizio ai cittadini ai quali si impongono, in ragione dell'emergenza sanitaria, norme draconiane per impedire loro di circolare nel territorio dello Stato mentre si permette la libera circolazione agli immigrati. Per tali ragioni, preannunciando la ferma contrarietà del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita i colleghi ad accogliere la proposta alternativa di parere del gruppo della Lega.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito numerose proposte emendative di buon senso volte a limitare i danni che il decreto-legge in esame provocherà, ma constata che non vi è stata alcuna disponibilità al confronto da parte della maggioranza. A suo avviso con il provvedimento in esame si assiste al delirio immigrazionista dell'Esecutivo che, in un momento storico particolare, vuole fornire all'opinione pubblica il chiaro messaggio che tutti i migranti irregolari possono tranquillamente circolare nel nostro Paese. Ricorda che le poche norme del decreto-legge in materia di immigrazione che era stato adottato dal precedente Governo e che mettevano un argine ai flussi migratori, a suo avviso l'unico provvedimento non negativo adottato da tale Esecutivo, avevano in parte dissuaso i migranti irregolari e gli scafisti, ma osserva come con l'attuale decreto-legge venga invece legittimata l'invasione di massa. Rileva che, mentre l'Unione europea regola in modo serio i propri confini esterni, l'Italia adotta questo provvedimento. Rammenta che il responsabile dell'attentato di Nizza del 29 ottobre scorso

è arrivato in Europa attraverso il nostro Paese e che lo stesso è risultato positivo al coronavirus e sottolinea come la vicenda stia mettendo in imbarazzo lo Stato italiano che non viene più considerato un interlocutore credibile da parte dell'Unione europea. Sottolinea quindi che già con la sanatoria voluta dalla Ministra Bellanova – che ha consentito di fare entrare in Italia quote di migranti necessari per il settore agricolo – era stato fatto passare il chiaro messaggio agli scafisti, ribadito dal decreto-legge in discussione, che in Italia è presente nuovamente un Governo disponibile a consentire loro di riprendere il *business* dell'immigrazione clandestina. Precisa che Fratelli d'Italia condivide il parere della Lega nelle parti in cui spiega le ragioni della contrarietà al provvedimento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore. Auspica, da ultimo, che la maggioranza si fermi in tempo per evitare di fare un torto ai cittadini che non meritano, oltre al danno di vedere la propria libertà di circolazione e le proprie attività lavorative limitate da misure dettate da esigenze sanitarie, la beffa di assistere alla libera circolazione sul territorio degli immigrati clandestini.

Giusi BARTOLOZZI (FI), evidenzia preliminarmente l'inopportunità di un intervento in materia di migrazione durante una emergenza sanitaria come quella in atto, rilevando che la stessa ministra dell'Interno Lamorgese, nel corso di una audizione presso la I Commissione, pur sottolineando che il decreto-legge in esame risponde ai rilievi dalla Corte costituzionale, ha dichiarato che non si può non tenere conto della pandemia in corso. Si dichiara mortificata per l'andamento dei lavori, sottolineando che la richiesta di rinvio della votazione della proposta di parere è stata licenziata come una perdita di tempo, rammentando che analoga reazione si è registrata quando l'opposizione ha chiesto la riassegnazione del decreto-legge alle Commissioni riunite I e II. Rileva inoltre che le audizioni svolte dalla I Commissione si sono concentrate sui profili di competenza di quest'ultima e che i contributi scritti richiesti agli esperti dalla Com-

missione Giustizia sono pervenuti soltanto dopo che il termine per la presentazione di proposte emendative era già scaduto. Ciò premesso, fa presente al relatore, il quale non ha ritenuto di rispondere alla mail con cui trasmetteva le sue osservazioni, le difficoltà poste dalle norme, evidentemente scritte in modo frettoloso e da un legislatore poco attento, a partire dalle disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 15, che, come correttamente evidenziato dal Comitato per la legislazione, necessitano di un approfondimento, al fine di evitare in un lasso di tempo ristretto, che va dall'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri alla sua conversione in legge, tre regimi diversi in materia di rilascio di permesso di soggiorno e di esame della domanda di protezione internazionale. Fa inoltre presente che, come già evidenziato nelle sedute precedenti, gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, intervengono in materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni, ribadendo pertanto la necessità che sia acquisito il parere preventivo della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome, attraverso l'audizione dei suoi rappresentanti. Riallacciandosi alle considerazioni svolte dal collega Paolini in merito all'articolo 13, fa presente che la proroga, per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rappresenta un *escamotage* per consentire il prolungamento del mandato della persona che attualmente ricopre tale incarico, che a norma di legge non è rielleggibile.

Pur sottolineando che si tratta di un aspetto che esula dalle competenze della Commissione Giustizia, esprime inoltre perplessità anche con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attività del Garante, sottolineando come tale questione sia stata posta anche nella documentazione predisposta dagli uffici che hanno evidenziato la necessità di una integrazione della valutazione fornita dal Governo. Con riguardo inoltre alla modifica introdotta dall'articolo 8 del provvedimento all'articolo 391-bis del codice penale, fa presente che la pena prevista per la

concessione di telefoni cellulari ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, risulta sproporzionata, essendo maggiore rispetto a quella fissata per il reato di procurata evasione. Sottolinea inoltre le ulteriori imprecisioni di natura tecnica con riguardo per esempio ai requisiti individuali per il permesso di lavoro previsti dal comma 1 dell'articolo 1 evidenziando la necessità di raccordare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 che sospende, nell'articolo 27-ter, comma 9-bis del Testo unico sull'immigrazione, il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso per motivi di lavoro del ricercatore con il successivo comma 9-ter. Rileva inoltre che l'articolo 6 prevede, anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Al riguardo ritiene che la disposizione sia censurabile nella parte in cui si esprime in termine di prova piena e non prettamente indiziaria, proponendo di sostituire le parole « risulta » con le parole « risulterebbe » o similari. Si sofferma inoltre sulla necessità di meglio specificare i concetti contenuti all'articolo 11 e di rettificare il contenuto del comma 6 dell'articolo 4.

Mario PERANTONI, *presidente*, tiene a precisare di non aver mai considerato una perdita di tempo gli interventi della collega Bartolozzi, che, come tutti sanno, sono puntuali e forniscono utili contributi. Nel rilevare che non tutte le questioni sollevate sono di stretta competenza della Commissione Giustizia, ritiene che affrontarle in questa sede può rispondere all'esigenza di avere una visione complessiva del provvedimento.

Maura TOMASI (LEGA) rileva, in primo luogo, la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, che sebbene il Presidente della Repubblica, prima con una lettera inviata il 4 ottobre 2018 al Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione del decreto-legge 113 del 2018 e, successivamente, l'8 agosto 2019, con una lettera anche ai Presidenti di Camera e Senato in sede di promulgazione della legge n. 77 del 2019 di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, abbia inteso sottolineare e chiarire alcuni profili delle citate disposizioni tramite una loro rimodulazione da valutarsi alla luce dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, la scelta di operare tale adeguamento non aveva però le medesime caratteristiche di necessità ed urgenza che hanno contraddistinto invece la necessaria adozione dei decreti-legge menzionati, in quanto, a differenza dell'impellente necessità di tutelare il territorio nazionale e la sicurezza dei cittadini e della Repubblica, come purtroppo i recenti fatti internazionali di natura terroristica hanno dimostrato, ben si sarebbe potuto procedere attraverso la « via parlamentare ». Si sarebbe così evitata l'ennesima forzatura del procedimento legislativo per soddisfare logiche di equilibrio partitico della maggioranza che hanno fatto sì che si assistesse peraltro al paradosso per cui il gruppo del Movimento Cinque Stelle, che quei due decreti-legge avevano votato, si è trovato ora nella parte opposta a doverli modificare. Rileva, quindi, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento introduce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 2008 il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali. A suo avviso tale disposizione appare pleonastica in quanto si tratta di obblighi di per sé cogenti, ma al tempo stesso eccessivamente vaga perché, di fatto, affida all'interprete il reperimento e l'ermeneutica di un numero indefinito di fonti internazionali, così da legittimare qualsiasi decisione volesse essere assunta nella sede amministrativa, determinando anche una sostanziale elusione della riserva di legge di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione in tema di disciplina dello straniero. Ritiene che già queste valutazioni sarebbero sufficienti per indurre il Parlamento ad astenersi da un tale modifica normativa. A suo avviso, se l'obiettivo

del provvedimento è quello di garantire la sicurezza, non risulta chiara la logica in base alla quale si accentui una marcata dinamica di permeabilità fra istituti diversi, come le fattispecie previste per l'ottenimento di un permesso di soggiorno o di un titolo di regolarizzazione e quelle per accedere a un successivo permesso di lavoro. Ritiene che la preoccupante attenuazione del rigore che dovrebbe caratterizzare la fase precedente di selezione dei soggetti che possono entrare e rimanere in Italia, rischia, con il decreto-legge in esame, di consentire forme di surrettizie sanatorie prive di una adeguata fase di severa verifica dei requisiti soggettivi sotto il profilo della personalità e del contesto relazionale di ciascun soggetto. Ritiene che il provvedimento in discussione dia luogo a discutibili « zone franche » nella necessaria e preliminare verifica di tali requisiti soggettivi per consentire a stranieri il permanere in Italia, che conducono, di fatto e non solo, alla stabilizzazione della presenza di immigrati irregolari nel nostro Paese in presenza di situazioni equiparabili a una sorta di « esimenti » sui generis ovvero di valutazioni troppo indefinite e sbilanciate in senso sfavorevole al rientro degli irregolari nei paesi di origine. Evidenzia quindi la necessità di precisare ulteriormente le fattispecie in sussistenza delle quali lo straniero possa esser fatto destinatario di permesso di soggiorno per ragioni meramente tutelative. A tale proposito rileva come, se all'articolo 5, comma 6, del provvedimento si fossero inserite dopo le parole « Stati contraenti » le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni del diritto sovranazionale in materia di riconoscibilità dello status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria », si sarebbe potuta evitare la discrezionalità dell'interprete di aprire alle migrazioni meramente economiche. Rileva quindi come la maggioranza debba farsi carico della decisione politica che assume. Evidenzia, inoltre che si sarebbe dovuta sopprimere la previsione di convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Rileva, infatti, che il per-

messo di soggiorno per protezione speciale dovrebbe essere espunto dall'ordinamento giuridico, essendo esso connotato dal presupposto del carattere umanitario e rappresentando – come tale – un intollerabile incentivo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Osserva che, diversamente, lo straniero entrato illegittimamente nel territorio dello Stato e fatto destinatario di un permesso per protezione speciale potrebbe grazie ad esso ottenere un permesso per motivi di lavoro e regolarizzare così una situazione *ab origine contra legem*, che favorirebbe – ed è questa a suo avviso la *ratio* della proposta – i flussi migratori verso l'Italia. Da ultimo, manifesta la propria contrarietà anche nei confronti della disposizione prevista dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale. Sottolinea, in fine, come sarebbe stato più opportuno continuare a potenziare il sistema delle espulsioni che negli anni, ad eccezione della breve parentesi dettata dai « decreti Salvini » in materia di immigrazione, ha sofferto per la scarsità di risorse e di efficacia e necessita di una urgente riforma. A suo avviso ad un buon sistema di accoglienza ed integrazione è necessario che corrisponda un efficace sistema di espulsioni, per valorizzare l'immigrazione sana ed allontanare quella disfunzionale.

Michele BORDO (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per aver illustrato le loro posizioni in sede di dichiarazione di voto, tiene a chiarire l'equivoco sorto in avvio dell'esame del provvedimento nella seduta odierna, sottolineando che non ha mai pensato che la collega Bartolozzi lavori puntualmente sulle norme al fine di far perdere tempo alla Commissione. Nel precisare, inoltre, di non aver risposto alla mail della collega non per scortesia ma prevedendo di chiarire, nel corso della attuale discussione, la propria posizione in merito alle osservazioni sottopostegli, fa presente che si tratta di rilievi puntuali e meritevoli di attenzione su cui tuttavia le posizioni politiche sono legittimamente divergenti e che pertanto ritiene di non poter accogliere. A tale proposito fa presente che, in

particolare, alcuni di tali rilievi hanno un impatto importante sull'impianto del provvedimento con la conseguenza di snaturare il senso politico che la maggioranza intende attribuirgli. Precisa, inoltre, che a differenza di quanto dichiarato dai colleghi, il decreto-legge in esame non configura un'apertura incondizionata delle frontiere ma è volto a puntualizzare principi che sono contenuti nella nostra Carta costituzionale e che sono stati oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Entrando nel merito delle singole questioni, con riguardo al rilievo avanzato dal collega Zannettin e ripreso dalla Lega e dall'onorevole Bartolozzi, fa presente che, pur avendo in un primo luogo pensato di tradurlo in una osservazione della sua proposta di parere, dopo un'ulteriore riflessione ha ritenuto che la composizione collegiale in sede di giudizio sulle controversie in materia di protezione internazionale, benché costituisca un aggravio per le strutture giudiziarie, rappresenti una garanzia indispensabile, tanto più considerato che sono in discussione diritti fondamentali delle persone. Accogliendo, inoltre, le considerazioni della collega Bartolozzi con riguardo alle disposizioni transitorie dell'articolo 15 che potrebbero, effettivamente, determinare l'applicazione di tre diversi regimi in tema di protezioni internazionale, propone di integrare la propria proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) chiedendo alla Commissione di merito un supplemento di riflessione. Con riguardo alla pena prevista a seguito della modifica dell'articolo 391-*bis* del codice penale, nel riconoscere la sua sproporzione rispetto ad altri reati quale la procurata evasione, fa presente di non aver ritenuto di porre la questione al fine di contemperare esigenze diverse nonché di tenere conto degli orientamenti complessivi della maggioranza. A tale proposito fa presente, da un lato, che il reato di procurata evasione è molto più raro rispetto a quello di agevolazione delle comunicazioni con l'esterno e, dall'altro, che secondo parte della dottrina è la pena per la procurata evasione ad essere eccessivamente bassa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel prendere atto dell'apertura dimostrata dal relatore, evidenzia la necessità di introdurre nella proposta di parere un'osservazione relativa alla questione della pena cui Forza Italia attribuisce grande rilevanza, al fine di provocare una riflessione da parte della Commissione di merito. Ribadisce analoga necessità, per quanto riguarda i rilievi avanzati sull'articolo 6 in materia di arresto in flagranza differita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato in precedenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al relatore se ha approfondito i profili problematici evidenziati nel corso del dibattito svoltosi in precedenza.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, anche con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi, riformula la proposta di parere precedentemente illustrata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*)

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta in sede di Atti del Governo e in quella in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta il relatore, on. Di Sarno, aveva illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Sarti, aveva illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 17.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2757 Governo e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, per le parti di competenza. Ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presenta-

zione, sarà concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rammenta che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, con riguardo all'esame del disegno di legge di delegazione europea, rammenta che esso avviene, come è il caso del disegno di legge europea, secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissione di merito. Fa inoltre presente che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Rammento a tale proposito che mentre la legge europea, il cui disegno di legge è tuttora all'esame della XIV Commissione, contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi

dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Evidenzia che il disegno di legge in esame, che a seguito delle modifiche approvate presso il Senato consta di 29 articoli, contiene anzitutto – all'articolo 1 – la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle 38 direttive contenute nell'Allegato A, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, negli articoli da 3 a 29, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 17 delle 38 direttive dell'Allegato A e a 8 dei 17 regolamenti. Il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai criteri specifici dettati dal disegno di legge, le procedure, i criteri direttivi e i termini per l'esercizio della delega agli articoli 30 e 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché – dopo la modifica del Senato – a tener conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. Il disegno di legge contiene altresì – all'articolo 2 – una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, precisa di soffermarsi, in questa sede, sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. Segnala a tal fine, con riguardo all'articolo 3, che tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera *n*) figura l'aggiornamento dell'apparato

sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia. Analogamente, anche all'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è richiesta la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Osserva che l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. Nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame si evidenzia che la direttiva (UE) 2019/789 ha come obiettivi la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi *online* che sono accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine la direttiva prevede: 1) a estendere il principio del « paese d'origine » ai servizi *online* accessori; 2) a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, l'articolo 8 individua due criteri direttivi da tenere in considerazione nell'esercizio della delega. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 prevede che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva »,

in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna ». Fa presente che, in base al contenuto dell'articolo 3 della direttiva, che disciplina l'applicazione del principio del « paese d'origine » ai servizi *online* accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, i programmi sopra indicati rientrano tra le tipologie che, in relazione all'esercizio del diritto d'autore, sono considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Evidenzia, inoltre, che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione è tenuto altresì a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. Tale articolo disciplina infatti l'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte di soggetti, titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, demandando agli Stati membri di provvedere affinché detti soggetti esercitino il loro diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso organismi di gestione collettiva, i quali risultano, pertanto, incaricati della gestione dei diritti di ritrasmissione. Nell'esercizio di tale criterio di delega, il Governo è chiamato inoltre a tenere in considerazione, al fine di garantire l'omogeneità della normativa, quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che reca attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Tale articolo 8 stabilisce infatti i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore con riguardo alle opere musicali.

Segnala che l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo che il Governo, oltre ad applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (lettera *a*)), disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, e di definire – attesa la genericità della locuzione – il concetto di « accesso legale » alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera *b*)). Segnala a tale proposito che l'articolo 3 della direttiva disciplina l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, autorizzando i titolari dei diritti ad applicare misure adeguate a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 3 demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale.

Rileva che tra gli ulteriori criteri di delega figura inoltre, alla lettera *c*), la modalità di esercizio dell'opzione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che consente agli Stati membri di escludere o limitare l'eccezione al diritto d'autore per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali. Il Governo è altresì tenuto a stabilire (lettera *d*)) le procedure che permettono ai titolari dei diritti, che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non

esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi. Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta.

Rammenta che il Governo è inoltre tenuto a: stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio, esercitando l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva (lettera *e*)); individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio, sia anche « orfana » (lettera *f*)); prevedere ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali (lettera *g*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera *h*)); definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera *i*)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera *l*)); definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori. L'articolo 16 della direttiva conferisce infatti facoltà agli Stati membri di prevedere che – nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore – tale trasferimento o licenza co-

stituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza (lettera *m*)).

Per quanto riguarda le misure volte a garantire il buon funzionamento del mercato interno per il diritto d'autore, ricorda che l'articolo 17 della direttiva introduce un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, disponendo che essi siano responsabili per eventuali atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, a meno che non dimostrino di aver compiuto i « massimi sforzi » per ottenere un'autorizzazione; per assicurare di non aver ricevuto segnalazioni al riguardo da parte dei titolari dei diritti; per impedirne il caricamento in futuro. Pertanto tenuto la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 9 prevede la definizione del concetto di « massimi sforzi », da applicarsi alla luce del principio di ragionevolezza. Sono infine indicati i seguenti criteri direttivi: individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi prevista per gli utenti in caso di controversie con i prestatori di servizi (lettera *o*)); stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva (lettera *p*)). In base all'articolo 20 della direttiva, il meccanismo di adeguamento contrattuale deve garantire che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti possano rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, qualora la remunerazione inizialmente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni; stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca che permetta ai creatori di contenuti di riacquistare i propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate dal licenziatario (lettera *q*)).

Segnala che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. In particolare, il comma 1 prevede che il decreto legislativo o i decreti legislativi con cui il Governo darà attuazione alla citata direttiva siano adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche specifici principi e criteri direttivi. In primo luogo, il Governo è tenuto ad assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 21). Il Governo è tenuto altresì a stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Fa presente che, ai sensi del citato articolo 4 della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e a consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi

l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'articolo 7 della direttiva disciplina il sistema di richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti alle unità di informazione finanziaria salvaguardando l'eventuale impatto di una richiesta informativa sulle indagini in corso. Ove, infatti, sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la unità di informazione finanziaria (UIF) non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. A tal fine, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, il Governo è chiamato a designare quali autorità competenti abilitate ad accedere al registro centralizzato dei conti bancari, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lettera *b*, numero 1 del comma 1 dell'articolo 21). A norma del citato decreto ministeriale si tratta: dell'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali o interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza (costituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203); del Ministro dell'interno, del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dei questori e del direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono determinate circostanze.

Ricorda che, in linea con la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva,

il Governo è chiamato inoltre a individuare, quali autorità abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (lettera *b*), numero 2, del comma 1 dell'articolo 21). Infine, il Governo è tenuto ad agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia (ai sensi del richiamato articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza) secondo modalità definite d'intesa tra le medesime forze (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 21).

Precisa che l'articolo 22, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Segnalo, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che tra i principi e criteri specifici è prevista (alla lettera *f*) del comma 1) l'introduzione, in linea con l'articolo 14 della direttiva, di una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per i casi di violazione dei divieti e delle disposizioni previste dalla direttiva. In base alla suddetta disciplina i proventi delle sanzioni dovranno essere devoluti agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono agli accertamenti delle violazioni e destinati, all'interno dei bilanci di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e all'accertamento delle violazioni. L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (cosiddetto *whistleblowing*) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento. Il comma 1 (unico comma dell'articolo) stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni nei settori di cui all'articolo 2 della predetta direttiva (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o il mercato interno) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela si applica, ove opportuno, anche ai facilitatori, ai terzi o ai soggetti giuridici connessi con le persone segnalanti, di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a*), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Segnala da ultimo che figurano inoltre all'articolo A del disegno di legge, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 234 del 2012, richiamati all'articolo 1 del provvedimento in esame: la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia; la direttiva (UE) 2019/713, volta a predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione

dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime; la direttiva (UE) 2019/884 che introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Passando alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019, rammenta che essa è presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dando conto nel dettaglio delle attività svolte nell'anno di riferimento nei vari ambiti del processo di integrazione europea e dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione. A livello generale, il Governo evidenzia in primo luogo che il 2019 è stato caratterizzato dal rinnovo delle principali Istituzioni europee, del quale a parere del Governo è stato possibile apprezzare i primi effetti già con il piano per il Green Deal europeo e con la preannunciata strategia di politica industriale europea, nonché dalla conclusione del negoziato sulla Brexit che, con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso nel febbraio 2020, dovrebbe consentire la salvaguardia dei rapporti economici, la difesa delle parità di condizioni e la tutela dei cittadini. La relazione – che ricostruisce l'azione del Governo nell'Unione europea settore per settore – si articola in quattro parti. La prima parte descrive le attività del Governo nel quadro generale del processo di integrazione dell'Unione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte è dedicata alle politiche settoriali, con riferimento alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento dell'Unione, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, alla dimensione esterna dell'Unione. Nella terza parte – rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale – sono evidenziati i risultati conseguiti nell'attuale ciclo di pro-

grammazione e fornite le prime indicazioni sulle prossime prospettive finanziarie. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Sono illustrate le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché quelle in materia di informazione qualificata al Parlamento. Sono, altresì, evidenziate le attività riguardanti il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia, la prevenzione e soluzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, l'attuazione della normativa UE.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che il Governo segnala, in materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile, la definitiva approvazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure, di cui la relazione evidenzia, pur rammarricandosi del non elevato livello di ambizione dell'intervento, gli aspetti principali: riconoscimento di un periodo di tre anni per poter ottenere l'accesso alla liberazione dei debiti (decorrente da momenti diversi, a seconda delle peculiarità delle normative nazionali); necessità di avere nei diritti nazionali almeno una procedura per l'esdebitazione (che tuttavia concorrerà con quelle domestiche); uso dei mezzi di comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari (sebbene solo per alcuni atti determinati, e con un periodo lunghissimo di implementazione); raccolta obbligatoria di alcuni dati sulle « performance » dei procedimenti di insolvenza (laddove, tuttavia, la raccolta della mole più rilevante di dati è solo facoltativa). Il Governo sottolinea inoltre che dopo due intensi anni di negoziato, è stato inoltre approvato il regolamento (UE) 2019/1111 di revisione del quadro relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori. L'obiettivo della revisione è quello di sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e di

ritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci.

Ricorda che sono tuttora in corso di esame le proposte di revisione di due regolamenti in materia di digitalizzazione della cooperazione civile (COM (2018) 378 e 379). Si tratta del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale e del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. L'obiettivo comune di entrambe le proposte di revisione è quello di favorire la digitalizzazione e l'uso della tecnologia informatica negli scambi transfrontalieri tra autorità competenti in relazione all'assunzione delle prove e alla notificazione di documenti. Nella relazione si evidenzia che in generale le proposte realizzano una necessaria e non altrimenti rinviabile opera di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria civile, approdando a soluzioni che garantiscono tempi più celeri e procedimenti meno costosi. Secondo il Governo tutto ciò viene fatto con attento bilanciamento degli interessi in gioco: i testi, infatti, sono caratterizzati da garanzie e tutele e prevedono anche una fase di implementazione degli strumenti, a cura degli Stati membri, per la ulteriore introduzione di previsioni garantiste a livello nazionale.

Con riguardo al settore penale, rileva che nella relazione – oltre a ricordare importanti atti dell'Unione europea che sono giunti alla fine del loro *iter*, quali il regolamento istitutivo della Procura europea, nonché la direttiva relativa alla lotta alla frode e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante e la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – si fa presente che sono in corso i

negoziati su un importante pacchetto di proposte in materia di prove elettroniche. Si tratta della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018)225) e sulla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226). L'obiettivo del futuro regolamento è quello di introdurre un meccanismo alternativo agli strumenti esistenti di cooperazione internazionale, per migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche creando un quadro giuridico che permetta di rivolgere i provvedimenti giudiziari direttamente ai fornitori di servizi stabiliti in un altro Stato membro. La proposta di direttiva sarà uno strumento essenziale per l'applicazione del futuro regolamento, in quanto definisce le norme per la nomina dei rappresentanti legali dei prestatori di servizi, il cui ruolo è ricevere e rispondere a tali ordini. La creazione della figura dei rappresentanti legali si è rivelata necessaria in considerazione della mancanza di un obbligo giuridico generale per i prestatori di servizi non UE di essere fisicamente presenti nell'Unione quando vi prestano servizi. Inoltre in tema di cooperazione giudiziaria internazionale, la relazione evidenzia l'approvazione del regolamento (UE) 2019/816 che impone la costruzione a livello europeo di un indice delle condanne in via definitiva di cittadini appartenenti a Paesi terzi (*ECRIS-Third Country Nationals*), alimentato dai Paesi membri di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei suddetti. L'obiettivo è quello di garantire maggiore certezza ed univocità nell'identificazione di tali soggetti e, dunque, di aumentare l'efficacia del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) quale strumento di contrasto ai fenomeni criminosi di portata internazionale. Secondo il Governo tale strumento rappresenta un passaggio cruciale per fronteggiare in maniera più adeguata la minaccia del terrorismo internazionale e le problematiche poste dalla dimensione sem-

pre più transnazionale delle organizzazioni criminali, nonché un efficace strumento posto a disposizione della neo-istituita Procura Europea.

Sempre per quanto riguarda la sfida del terrorismo, rammenta che il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM (2018) 640). Tale proposta ha l'obiettivo di garantire un quadro giuridico certo sulla responsabilità dei fornitori di servizi online che offrono il proprio prodotto all'interno dell'UE (indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dalla loro dimensione), i quali avranno l'obbligo di adottare una serie di misure volte a prevenire, nel rispetto della libertà di espressione, la diffusione in rete di contenuti riconducibili al terrorismo. In merito invece all'innovazione ed alla ricerca tecnologica applicate alla sicurezza, sul piano normativo, il Governo ha contribuito all'approvazione dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sulla cosiddetta interoperabilità delle banche dati dell'Unione europea che perseguono lo scopo di favorire la consultazione in tempo reale, a livello nazionale, di una serie di banche dati europee operanti in materia di sicurezza, giustizia, frontiere esterne e di gestione del fenomeno migratorio, alcune delle quali già attive (Sistema Informativo Schengen – SIS, EURODAC, Sistema Informativo Visti – VIS) e altre di prossima attivazione (Sistema di Entrate e Uscite – EES, Sistema informativo sull'autorizzazione al viaggio-ETIAS, Sistema informativo sulle condanne in sede penale dei cittadini dei Paesi terzi – ECRIS-TCN).

Enrico COSTA (Misto), nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo,

sottolinea che avrebbe voluto sapere dall'Esecutivo se il provvedimento in esame è « blindato » o se esistano margini per modifiche. Rammenta che nel corso dell'esame del disegno di legge europea il presidente aveva dichiarato inammissibile un emendamento a sua firma. In tale occasione, ricorda che la presidenza aveva precisato che la sede idonea per esaminare quella proposta emendativa era quella relativa alla legge di delegazione europea. Preannuncia pertanto la ripresentazione di tale proposta, volta a recepire una direttiva che era già stata inserita nella legge di delegazione europea per l'anno 2017, per la quale però il Governo allora in carica aveva fatto scadere la delega per poi inviare una nota alla Commissione europea con la quale si affermava la sussistenza dell'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva in questione. Evidenzia, inoltre, che nella relazione del collega Conte si fa richiamo al recepimento della direttiva sulle indagini finanziarie e sui conti correnti. Si tratta di una serie di atti impattanti sul nostro ordinamento. Al di là del merito, rileva la vaghezza dei principi di delega e sottolinea come invece il compito del Parlamento sia quello di indirizzare il Governo su questi temi anche attraverso l'individuazione di principi di delega più stringenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 18.10

ALLEGATO 1

**DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (A.C. 2779 Governo);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introducendo la lettera *hh-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilisce – tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso – l'obbligo, con specifiche esclusioni, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si considera applicabile la disciplina posta dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 che, al comma 1, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

come stabilito dal richiamato decreto-legge n. 19 del 2020, non si applicano le

sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, con ciò evitando tra l'altro di contribuire ad un ulteriore aggravamento degli oneri a carico del nostro sistema giudiziario;

il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

tale modifica, che si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso, dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative, dato che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifi-

cando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sul *quorum* necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, stabilendo che a tal fine non è più richiesta l'unanimità dei condomini (come precedentemente previsto dalla modifica introdotta con il comma 1-*bis* dell'articolo 63 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito nella legge n. 126 del 2020). è sufficiente ora il consenso della maggioranza dei condomini;

la disposizione è quindi finalizzata a semplificare e a rendere possibile, specialmente nel periodo emergenziale, lo svolgimento delle assemblee condominiali e conseguentemente a favorire l'adozione di delibere condominiali che possano dare il via

a lavori edilizi spesso bloccati per le difficoltà che gli amministratori hanno incontrato nell'emergenza COVID nel convocare le assemblee. Tutto questo dovrebbe avere forti ricadute sull'economia del Paese;

tale norma, pur introdotta in ragione dell'emergenza, ha carattere di stabilità, non essendo previsto un termine di efficacia per la sua applicazione, e quindi potrà rappresentare uno strumento utile anche per il futuro consentendo di limitare l'utilizzo di deleghe da parte di quei proprietari che per varie ragioni non hanno la possibilità di raggiungere la *location* fisica in cui si svolge un'assemblea condominiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
LEGA**

La II Commissione,

premessi che il decreto in conversione presenta palesi caratteri di incostituzionalità, quantomeno sotto il profilo della eterogeneità per materia. A fianco di norme in tema di immigrazione, si inseriscono modifiche sostanziali al codice penale, (articolo 131-*bis*, articolo 391-*bis* in relazione all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento Penitenziario), alla normativa sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà;

considerato che:

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

il decreto-legge introduce una differenziazione fra i pubblici ufficiali coinvolti perché introduce una disparità di trattamento rispetto ad altri pubblici ufficiali, in quanto il riferimento ad una mera qualità soggettiva è elemento del tutto estrinseco rispetto alla logica della non punibilità. Escludere la forza pubblica dalla clausola di non punibilità equivale ad ammet-

tere che, quando le condotte – anche di solo oltraggio – si dirigono contro ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, il danno/pericolo per il bene protetto deve sempre essere affermato in via presuntiva;

quanto al reato previsto dall'articolo 343, viene ora ad essere ricompreso fra le eccezioni alla non punibilità, dunque a costituire un'ipotesi in cui il fatto non potrebbe mai esser considerato lieve. Ma questa previsione – cioè appunto l'esclusione dal « beneficio » di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale – sarebbe ragionevole se un'analoga esclusione fosse mantenuta anche per l'articolo 341-*bis* (che pure disciplina un caso di oltraggio a pubblico ufficiale);

viene, quindi, introdotta una discriminazione irragionevole, perché risulterebbe maggiormente « tutelato » il soggetto (istituzionale) che ha invece maggiori strumenti di reazione al medesimo tipo di fatti offensivi;

all'articolo 7 sarebbe indispensabile la soppressione dell'articolo stesso con il contestuale ripristino della normativa in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni per i quali non opera l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-*bis* del codice penale. In subordine si dovrebbe ripristinare la versione originaria dell'articolo 131-*bis*, ante 2019, eliminando del tutto il riferimento ai pubblici ufficiali. In alternativa, escludere la tenuità solo nel caso di condotte violente o

minacciose nei confronti di ufficiali e agenti della forza pubblica;

nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga, in modo incomprensibile e illogico, il mandato dell'attuale titolare di ben 2 anni, oltre a consentire, al medesimo, mediante modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 146 del 2013, di delegare le proprie prerogative a non meglio identificati « garanti territoriali » senza ben precisare se si tratti di garanti comunali, provinciali, o regionali. Non si precisa se i poteri siano attribuiti in via alternativa o congiunta e non si precisa quali siano i criteri di selezione di questi ultimi. Il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale allargamento, potrà avere;

in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato « Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » e ne viene sancita l'operatività come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

il decreto-legge vorrebbe, secondo la relazione illustrativa, non trascurare il rafforzamento dei dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, rendendo più severe le norme in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento Penitenziario;

a tal fine introduce, all'articolo 9, una nuova figura di reato, di cui all'articolo 391-ter del codice penale, mediante la quale sono sanzionate l'introduzione e la detenzione, all'interno degli istituti penitenziari, di telefoni cellulari e di dispositivi idonei a consentire la comunicazione con l'esterno;

nonostante l'importanza e l'esigenza della norma che mira ad impedire l'introduzione o l'utilizzo abusivo di cellulari clandestini in istituti penitenziari, si interviene al-

zando al di sopra del ragionevole la misura delle previsioni edittali. Infatti non solo si punisce ogni azione finalizzata alla « comunicazione » con altri – laddove prima si parlava di « agevolazioni » in favore di detenuti al regime speciale del 41-bis (già oggetto di censure sia da Corti italiane che europee), ma lo si fa con pene sproporzionate (fino a 6 anni, a soggetti peraltro, non di rado, già gravati da ergastolo e condanne di diversi lustri, spesso ultra 65/70enni), indipendentemente dalla natura della comunicazione: far arrivare a chi di dovere un « pizzino » in cui si ordina un omicidio, ovvero un biglietto con scritto solo « buon natale » potrà, comunque, costare da 2 a 6 anni di carcere, laddove la precedente punizione (da 1 a 4 e da 2 a 5 ove il complice fosse un pubblico ufficiale) appariva già congrua;

all'articolo 9, si ritiene opportuno ricomprendere nel disposto del primo comma anche, quale oggetto strumentale o mediato, che dir si voglia, del reato, le sim card, linguisticamente da intendersi come schede atte a permettere l'interscambio di dati ovvero comunicazioni vocali (laddove genericamente si fa riferimento oggidi ai soli dispositivi materiali, che interpretativamente potrebbero essere riferiti ai soli apparecchi fisici);

preso atto che:

vengono aggravate le sanzioni penali previste per il reato di rissa, di cui all'articolo 588 e vengono previste le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze (rafforzando la capacità preventiva sul cosiddetto « DASPO urbano »), nonché ulteriori misure di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso l'oscuramento dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti;

la norma sulle risse, peraltro non innovativa, è, in linea di principio teorico, positiva, ma rischia non solo di essere assolutamente sproporzionata (fino a 6 anni di carcere per una situazione nella quale, non di rado, si è coinvolti senza colpa o

nella quale si è intervenuti per difendere qualcuno;

all'articolo 7, si ritiene che la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » di cui al disposto dell'art. 131-bis del codice penale debba riguardare anche le ipotesi di violenza e minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Così da proteggere, stante vieppiù il carattere deterrenziale della norma penale, anche soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali esercitano comunque una funzione pubblica ex articolo 358 del codice penale (si pensi ai collaboratori scolastici o ai farmacisti, spesso oggetto di episodi di violenza e minaccia);

la parte, normata con l'articolo 11, relativa al c.d. « Daspo Urbano » è, di fatto, di difficile applicazione e facilmente aggirabile, e, quindi, sostanzialmente inutile. Infatti, se da un lato è apprezzabile l'intento di impedire che a soggetti anche solo denunciati o condannati in via non definitiva per taluni reati, sia vietato frequentare certi luoghi, è altrettanto evidente che se l'interessato spacciava in un certo locale, una volta inibitogli l'accesso a quel luogo, lungi dal tornare sulla retta via, troverà più semplice cambiare locale;

per poter aumentare la protezione della tranquillità degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento, ad oggetto della norma, l'applicabilità del divieto di accesso de quo dovrebbe essere estesa a tutte le persone condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero sottoposte ad indagini preliminari e riguardate da misure cautelari personali nell'ultimo triennio per qualsivoglia delitto non colposo contro la persona o il patrimonio ovvero afferente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al disposto dell'articolo 73 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309, ancorché aggravato ai sensi dell'articolo 604-ter del Codice Penale, senza distinzione di luoghi. Ciò consentirebbe altresì di risolvere il contrasto (attualmente presente nel testo in analisi) tra la mera sussistenza di una o più

denunce quale presupposto della comminabilità del divieto medesimo e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria da valutarsi in prospettiva dell'effettiva sua comminazione, laddove la stessa mera sussistenza di una o più denunce non seguita dall'instaurazione di un procedimento penale con applicazione di misure cautelari risulterebbe irragionevole;

parimenti velleitario è il lodevole tentativo, destinato a rimanere tale, di poter oscurare siti web utilizzati per commettere reati: la gran parte dei traffici di stupefacenti – quelli gestiti dalla Criminalità Organizzata Nazionale e Straniera – non passa attraverso il web, e pertanto non risulta chiaro quale portata pratica avrà la norma. Non è di facile intuizione come si potranno « oscurare » siti basati in altri Stati, che operano con comunicazioni criptate che si svolgono, almeno per i « professionisti » del settore, nel « *dark web* ». Una norma poco chiara che conduce verso la liberalizzazione di fatto di qualsiasi ingresso o permanenza futura di immigrati irregolari sul territorio nazionale;

vieppiù, l'articolo 13 potrebbe annoverare un ultimo comma, contemplativo della più aspra sanzione della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 8.000,00 (ottomila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) nei casi di violazione di divieti e delle prescrizioni di cui alle disposizioni dei commi primo e terzo;

numerose perplessità del gruppo parlamentare Lega per Salvini Premier, gravano sul provvedimento de quo, con il quale si intende evidentemente smantellare un sistema normativo di protezione nazionale rispetto a fenomeni migratori massivi;

si tratta, nella sostanza, di un provvedimento ispirato, più che da una sincera volontà di affrontare e contenere il problema della immigrazione irregolare, dalla volontà politica, ideologica di cancellare il decreto-legge 4 ottobre 2013 n. 113 convertito in legge 1° dicembre 2013, n. 132, e il decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, noti come « Decreti Salvini », che pure avevano dimo-

strato, nei numeri, di coniugare in modo equilibrato accoglienza verso chi realmente ne aveva titolo, sicurezza verso le fasce più fragili dei richiedenti asilo – minori *in primis* – e meno tolleranza verso chi, sotto mendaci e presunte motivazioni umanitarie, altri non è che un migrante economico, destinato, assai spesso, nella migliore delle ipotesi, a venire sfruttato per lavori « in nero », in quella intermedia a perseguire con ogni mezzo il proprio illecito arricchimento con spaccio di droga, prostituzione, estorsione verso connazionali, *et similia*, anche sfruttando le maglie della legge generalmente meno rigide nel nostro Paese rispetto a quelle dei Paesi di provenienza e, nella peggiore, ad implementare i ranghi di nuove organizzazioni mafiose straniere o cellule terroristiche;

il convincimento negativo sul provvedimento in oggetto, si basa, tra le tante altre, sulle seguenti riscontrate criticità:

articolo 1, comma 1, lettera a): al mero fine di non dar luogo ad incertezze applicative a risoluzione delle quali si offrirebbe all'interprete lata discrezionalità, ed al fine di evitare le migrazioni meramente economiche, si reputa opportuno indicare le fattispecie in sussistenza delle quali lo straniero possa esser fatto destinatario di permesso di soggiorno per ragioni meramente « tutelative ». Appare di prioritario interesse riformulare il disposto del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.286 del 1998 mediante modifica del disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 in modo da inserire, dopo le parole « Stati contraenti », « nel rispetto delle disposizioni del diritto sovranazionale in materia di riconoscibilità dello status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria »;

articolo 1, comma 1, lettera b): un punto critico del testo in esame è quello della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere espunto dall'ordinamento giuridico, essendo esso connotato dal presupposto del carattere umanitario e rappresentando un intollerabile incentivo all'a-

dempimento (imposto indistintamente a tutti i consociati dell'ordinamento giuridico nazionale medesimo, indi anche agli stranieri, dall'articolo 2 della Costituzione) dei doveri inderogabili di solidarietà sociale; diversamente opinando, infatti, lo straniero entrato illegittimamente nel territorio dello Stato e fatto destinatario di un permesso per protezione speciale potrebbe grazie ad esso ottenere un permesso per motivi di lavoro e regolarizzare così una situazione *ab origine contra legem*;

articolo 1, comma 1, lettera c): è indispensabile inserire una norma che limiti – a discrezione del Ministro dell'Interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza – la possibilità, per le persone salvate a seguito delle operazioni di soccorso e curabili a bordo delle imbarcazioni coinvolte in tali operazioni, di accedere alla terraferma, così pure da essere identificate agevolmente senza pericolo di fuga. La ratio della proposta è quella di evitare il pericolo di fughe incontrollate prima dell'identificazione e della valutazione della sussistenza dei motivi di proteggibilità alla stregua delle fonti di diritto sovranazionale;

il presupposto di questa proposta è che non esiste nel sistema ordinamentale di qualunque Stato alcuna norma che permetta ad un cittadino di entrare in un Paese senza i titoli di espatrio, ed ogni Stato sovrano ha il diritto dovere di manifestare la propria legittima capacità di interdizione al fenomeno. Il legislatore del '42 creò una norma che permette al Ministero infrastrutture e trasporti di fermare o disciplinare la navigazione marittima di concerto con il Ministero dell'Ambiente anche per ragioni di tutela dell'ambiente marino. Proponiamo l'inserimento, tra queste facoltà, anche dell'ipotesi di intervento per ragioni di sicurezza sanitaria, sentito il Ministero della Salute. Questo tipo di interdizione non sarebbe sbagliato, potendo inserire la previsione nell'articolo 1, al secondo comma della proposta in esame;

considerato ancora che:

l'articolo 98 della convenzione internazionale ONU sul Diritto del mare af-

ferma che ogni Stato si deve organizzare per creare un idoneo servizio di soccorso e salvataggio, esattamente affermando; « promuova la costituzione e funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora con altri stati ». Questo tipo di operatività deve rimanere di esclusiva spettanza dello Stato e non può essere autonomamente gestito da onlus prive di qualunque coordinamento con le autorità statali nei cui mari pretendono di operare e sui cui territori pretendono di sbarcare;

il presente decreto è una occasione, seppur nel negativo contesto di demolizione del sistema di prevenzione in essere rispetto al fenomeno dell'immigrazione massiva, per recare modificazioni alla parte delle « Disposizioni penali e Disciplinari » del Codice della Navigazione e, precisamente, attraverso l'inserimento di due nuove previsioni normative che vadano ad arricchire la portata del Titolo II del Libro I « Delle disposizioni penali »;

in particolare, con l'inserimento degli articoli 1099-*bis* e 1100-*bis*, proposti con emendamenti del gruppo della Lega, si darebbe certa rilevanza penale alle gravi condotte, quali la disobbedienza o la resistenza alle unità in pattugliamento nelle acque costiere, commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di « nave da guerra » di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice. Tale proposta va anche nel senso di armonizzare il Codice della navigazione all'evoluzione compiuta dalla normativa internazionale rispetto alla natura ed alla funzione dei natanti che non fossero espressamente destinati al compimento di attività militari, circostanza sulla quale la definizione del nostro codice parrebbe ad oggi lasciare aperti dei dubbi in alcuni settori dell'opinione pubblica o, peggio, dei giudici di merito, pur del tutto erroneamente;

le due fattispecie di reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione e di resi-

stenza o di violenza contro nave da guerra di cui al pedissequo articolo 1100 del codice della navigazione hanno recentemente dimostrato di potersi prestare a queste restrittive e non opportune visioni interpretative. Si fa riferimento al caso della Comandante Karola Rackete. Ciò a dispetto di quelle che risultano essere le tendenze evolutive del diritto internazionale marittimo, maggiormente attente all'attuale contesto geopolitico. Infatti, alla globalizzazione dei mercati ed alla mondializzazione dell'economia lecita, si accompagnano fenomeni di criminalità transnazionale di vario tipo, (riciclaggio di denaro sporco, contrabbando, traffico internazionale di armi, di droga, di esseri umani), con la conseguente necessità di predisporre opportune azioni di contrasto anche al di là dei confini dei singoli Stati, con mezzi e strumentazioni di diversa natura e consistenza;

con l'approvazione delle proposte emendative del gruppo della Lega, i soggetti autori di condotte di reati di disobbedienza e di resistenza, dovranno così rispondere rispetto alla disobbedienza od anche alla resistenza, quando si trovino ad affrontare gli ordini impartiti da una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia;

è interesse del legislatore fornire al corpo normativo dello Stato italiano un testo di lettura univoco, rispettoso dell'evoluzione tecnologica e commerciale in atto e non più interpretabile rispetto alla esatta portata del concetto di nave da guerra. Come la stessa Corte di Cassazione aveva in passato confermato: « Il riferimento testuale alle navi da guerra non può quindi essere interpretato in senso riduttivo ma, nel suo più ampio ed esteso significato, alla luce delle modificazioni storiche avvenute dalla data di emanazione del codice ». Senza affrontare i diversi motivi per i quali, ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che lo specifico reato di resistenza a « nave da guerra » previsto dal codice della navigazione sarebbe comunque da escludersi dal ritenuto adempimento del dovere di soccorso in mare (« L'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufr-

ghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro»), non possiamo giustificare od occultare dietro gesti di umanità verso persone bisognose di soccorso l'altrettanto prioritaria necessità che lo Stato mantenga la propria autorevolezza nella gestione di tutti i traffici marittimi che avvengano nella propria giurisdizione;

infine ma non meno importante; adeguare le norme di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice navigazione per cui chi disobbedisce o fa resistenza ad una nave militare o di forze di polizia, considerando le persone imbarcate alla stregua di una nave militare, subirà pari trattamento sanzionatorio. Se uno disobbedisce ad una nave appartenente alle forze di polizia deve essere punito evitando disquisizioni ormai superate sulla natura di nave da guerra o meno;

considerato infine che:

laddove l'attuale pandemia da COVID19 avrebbe dovuto indurre ad una maggiore vigilanza e repressione – *rectius*: « dissuasione subliminale preventiva » – di nuovi arrivi, il Governo e la maggioranza cancellano ogni forma di sostanziale tutela e possibilità di selezione verso chi arriva nel nostro Paese in modo irregolare, con l'ulteriore aggravante di fingere di ignorare che, ormai, i più arrivano da Paesi, quali ad esempio la Tunisia, dove non vi è alcuna situazione di guerra, carestia, calamità naturale. Basterà arrivare in Italia per poter restare, sanando di fatto anche le situazioni pregresse;

ma il tratto saliente del provvedimento è il tentativo di non farne percepire la reale portata, a tal proposito, l'articolo 1, comma 2, che, oltre a ridurre in modo molto significativo le sanzioni economiche prima previste, ne muta la natura giuridica, da amministrativa a penale, cosa che, ne diminuisce – di fatto – la efficacia deterrente. Questo depotenziamento è aggravato ulteriormente dalla cancellazione del sequestro finalizzato alla confisca della nave, alla responsabilità solidale per l'armatore col comandante, e dalla possibilità di confisca del natante in taluni casi;

si introducono tante e tali tipologie di situazioni legittimanti la permanenza in Italia che, di fatto, emergeranno difficoltà o impossibilità di accertamenti sulla reale situazione individuale di provenienza, ed inoltre si manifesterà maggiormente la scarsità di personale amministrativo e giudiziario che dovrà gestire gli innumerevoli contenziosi indotti;

motivi che spaziano dalla fuga da calamità non meglio circostanziate e, dunque, identificabili, per residenza elettiva, per acquisto di cittadinanza, per attività sportiva, per ragioni familiari o religiose, per assistenza a minori, per protezione speciale, per « fondati motivi » (difficilmente verificabili in concreto) che inducano a ritenere che esista il rischio di trattamenti inumani o degradanti (pure questi non meglio specificati nella tipologia e nel « quantum ». Si aggiunge addirittura la possibilità di restare in Italia allorché l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Norma che, per genericità ed elasticità consentirà, praticamente a chiunque, di restare nel nostro paese: « l'allontanamento dal territorio nazionale... » sarà considerato « lesivo del radicamento » e quindi inattuabile. L'illegittimità dell'ingresso e della permanenza divengono causa di legittimazione successiva della stessa;

occorre precisare e sottolineare le parole del presidente del Tribunale di Venezia « ...è bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta – e ciò sarebbe bastevole – all'esigenza di affrancare i tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche ad assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 Cost, i diritti dei richiedenti asilo...; »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene per correggere e superare gli aspetti più critici e ritenuti incostituzionali dei decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019;

il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, stante che, a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

il 9 luglio 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate del decreto-legge n. 113 del 2018, per due ordini di motivazioni: la norma è « irrazionale », perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e determina « irragionevole disparità di trattamento », visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi ad essi garantiti;

i precedenti decreti-legge, invece di garantire la sicurezza nei territori e nelle comunità, hanno stressato il sistema di accoglienza al punto da renderlo inefficace perché, di fatto, sono stati esclusi dai centri moltissimi immigrati finiti poi in condizioni di precarietà e clandestinità;

premesso che:

il decreto-legge in esame segna indubbiamente un miglioramento nella gestione del fenomeno migratorio nel nostro Paese, che non può e non deve essere ispirata solo da logiche emergenziali e da risposte securitarie;

il fenomeno dei flussi migratori, che è epocale e molto complesso, deve essere affrontato non con la propaganda ma con una visione che duri negli anni e che preveda innanzitutto una risposta europea insieme ad altri strumenti, quali gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, canali legali di ingresso in Europa, migliori politiche di integrazione e di riconoscimento della protezione umanitaria;

rilevato che:

L'articolo 1 modifica il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni, prevedendo una deroga al divieto o limite di navigazione quando si tratta di navi che abbiano effettuato soccorso a norma delle convenzioni internazionali e che abbiano comunicato le operazioni alle autorità competenti nazionali o del loro Stato di bandiera;

in particolare il comma 2 dell'articolo 1 disciplina soltanto il transito e la sosta, senza più fare riferimento all'ingresso della nave nel mare territoriale, escludendo dalla previsione normativa le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base ad obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati;

nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione);

sono contestualmente abrogate (articolo 1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione;

il riferimento all'adempimento delle indicazioni della competente autorità dovrebbe escludere esplicitamente l'ipotesi che le autorità competenti diano indicazioni contrarie al diritto internazionale, evitando che le navi che abbiano osservato gli obblighi internazionali di soccorrere le persone in mare debbano anche obbedire a centri di coordinamento diversi da quello italiano, che potrebbero ordinare di portare le persone soccorse in mare in Paesi in

cui avvengono violazioni dei diritti umani, certificate dalle organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni umanitarie;

sarebbe pertanto utile prevedere che l'articolo 1, comma 2, non si applichi nei confronti di navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

in particolare il comma 1, lettera f), dell'articolo 2, incide sulla disciplina delle controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, recata dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, intervenendo sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e specificatamente sui casi di sospensione in presenza di «gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorrono sommarie informazioni» nel caso di ricorsi presentati: da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattamento in un *hotspot* o un centro di permanenza e rimpatrio; contro il provvedimento di inammissibilità; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera;

la disposizione richiamata del decreto-legge specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, a norma della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale;

non ci si nasconde che la garanzia della collegialità, prevista in via eccezionale nelle controversie di primo grado, rischia di determinare un aggravio pesante per strutture già sottoposte ad un carico di lavoro straordinario, con la conseguenza di rendere più difficile e lento il lavoro dei giudici di primo grado e di vanificare i risultati ottenuti in termini di smaltimento dell'arretrato nel settore civile grazie alle riforme introdotte negli ultimi anni con l'introduzione degli istituti deflattivi e del processo telematico;

d'altra parte il ricorso alla composizione collegiale nello svolgimento del contenzioso in materia di protezione internazionale rappresenta una garanzia indispensabile circa una maggiore obiettività delle decisioni, ancora più importante quando, come in questo caso, si tratta di diritti umani fondamentali e dove, soprattutto, si è abolito il grado di appello, proprio per favorire una maggiore speditezza delle decisioni;

il comma 1, lettera *f*), numero 4), dell'articolo 2, novellando il comma 5 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, dispone che la mera proposizione del ricorso sospende anche l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale *ex* articolo 29, comma 1, lettera *b*) (nuova

domanda dopo rigetto da Commissione territoriale senza addurre nuovi elementi), introducendo la mancata applicazione dell'automatico effetto cautelare solo per la seconda dichiarazione di inammissibilità;

si determina così l'ampliamento di un istituto, quale quello relativo alla sospensione automatica del provvedimento contestato, in controtendenza rispetto alla normazione processual-amministrativa più recente, volta ad introdurre deterrenti all'utilizzo strumentale di mezzi processuali;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di modificare la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), numero 4), eliminando l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale *ex* articolo 29, comma 1, lettera *b*);

l'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale, in particolare prevedendo, al comma 1, l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla: lettera *a*), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato; lettera *e*), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione; lettera *f*), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità;

l'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribu-

nali, escludendosi esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile;

lo stesso articolo 15, al comma 2, dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020;

eventuali modifiche parlamentari alle disposizioni richiamate nell'articolo 15 potrebbero dar luogo a tre diversi regimi per la medesima fattispecie; quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di non applicare la previsione normativa alle navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 4), si valuti l'opportunità di eliminare l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex articolo 29, comma 1, lettera *b)*;

c) si valuti l'opportunità di rivedere la disposizione transitoria di cui all'articolo 15.

ALLEGATO 4

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779
Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (A.C. 2779 Governo);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introducendo la lettera *hh-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilisce – tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso – l'obbligo, con specifiche esclusioni, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si considera applicabile la disciplina posta dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 che, al comma 1, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

come stabilito dal richiamato decreto-legge n. 19 del 2020, non si applicano le

sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, con ciò evitando tra l'altro di contribuire ad un ulteriore aggravamento degli oneri a carico del nostro sistema giudiziario;

il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

tale modifica, che si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso, dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative, dato che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

il decreto-legge non esplicita se le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* si applichino anche alle procedure in corso;

sarebbe peraltro auspicabile valutare l'opportunità di introdurre, in un apposito provvedimento, un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali, nell'ambito delle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, superato il quale il silenzio venga considerato silenzio-diniego;

l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, stabilendo che a tal fine non è più richiesta l'unanimità dei condomini (come precedentemente previsto dalla modifica introdotta con il comma 1-*bis* dell'articolo 63 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito nella legge n. 126 del 2020). è sufficiente ora il consenso della maggioranza dei condomini;

la disposizione è quindi finalizzata a semplificare e a rendere possibile, specialmente nel periodo emergenziale, lo svolgi-

mento delle assemblee condominiali e conseguentemente a favorire l'adozione di delibere condominiali che possano dare il via a lavori edilizi spesso bloccati per le difficoltà che gli amministratori hanno incontrato nell'emergenza COVID nel convocare le assemblee. Tutto questo dovrebbe avere forti ricadute sull'economia del paese;

tale norma, pur introdotta in ragione dell'emergenza, ha carattere di stabilità, non essendo previsto un termine di efficacia per la sua applicazione, e quindi potrà rappresentare uno strumento utile anche per il futuro consentendo di limitare l'utilizzo di deleghe da parte di quei proprietari che per varie ragioni non hanno la possibilità di raggiungere la *location* fisica in cui si svolge un'assemblea condominiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio esplicitare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* chiarendo se le stesse siano applicabili alle procedure in corso.